

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La determinazione del costo fiscale della partecipazione nella scissione mediante scorporo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

L'istituto della **scissione mediante scorporo**, disciplinato dall'[art. 2506.1, c.c.](#), rappresenta una peculiare operazione di riorganizzazione societaria. Essa consiste nell'assegnazione di parte o, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025, dell'intero patrimonio di una società (**società scissa**) a una o più società beneficiarie (**di nuova costituzione o preesistenti**), a fronte **dell'attribuzione delle relative azioni o quote alla società scissa stessa e non ai suoi soci**.

Dal punto di vista fiscale, la disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'[art. 16, D.Lgs. n. 192/2024](#), che ha integrato l'[art. 173, TUIR](#), con i commi 15-ter e 15-quater. Il regime generale applicabile alle scissioni mediante scorporo è quello della **neutralità fiscale**, che garantisce la continuità dei valori fiscali. Tale regime di neutralità fiscale implica la continuità dei valori fiscali. Di conseguenza, le attività e le passività oggetto della scissione scorporo assumono **in capo alla società beneficiaria il medesimo valore** fiscalmente riconosciuto che **avevano in capo alla società scissa**. Questa continuità vale anche per l'avviamento, qualora fosse stato **iscritto nel bilancio della scissa** in occasione di precedenti operazioni di acquisizione dell'azienda **oggetto di scorporo**.

In coerenza con il principio di neutralità e continuità dei valori fiscali, il D.Lgs. n. 192/2024 stabilisce un **criterio specifico per l'attribuzione del valore fiscale alla partecipazione** detenuta dalla società scissa nella società beneficiaria. La società scissa assume quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta un importo pari alla **differenza fra il valore fiscalmente rilevante delle attività e delle passività oggetto di scorporo**. In sostanza, il valore fiscale della partecipazione non è determinato in base al valore economico di mercato (come accadrebbe in un conferimento ordinario che producesse realizzo), ma in base al **valore contabile netto fiscale dei beni trasferiti**. Ad esempio, se la società scissa trasferisce attività con un **valore fiscale riconosciuto di 1.000** e **passività con un valore fiscale riconosciuto di 300**, la partecipazione ricevuta nella beneficiaria avrà un **costo fiscale di 700** (1.000 - 300).

È importante notare che **l'aumento del patrimonio netto** della società beneficiaria

neocostituita (o preesistente, in base alla nuova normativa), in conseguenza dello scorporo, è fiscalmente configurato come una **riserva di capitale**. A tal fine, si applica il **regime fiscale del capitale e delle riserve**, di cui all'[art. 47, comma 5, TUIR](#), il quale prevede che le **somme ricevute dai soci** (la scissa, in questo caso) a titolo di ripartizione di tali riserve non costituiscono utili, ma **riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute**. La scissa, parallelamente, conserva immutata la **composizione fiscale del proprio patrimonio netto**.

La disciplina fiscale, originariamente concepita in stretta aderenza al dato letterale dell'[art. 2506.1, c.c.](#), ante D.Lgs. n. 88/2025, si riferiva primariamente alle **scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione**. Tuttavia, il D.Lgs. n. 88/2025 ha recentemente modificato l'[art. 2506.1, c.c.](#), estendendo esplicitamente l'operazione anche **a favore di una o più società preesistenti**. Nonostante la formulazione del [comma 15-ter dell'art. 173, TUIR](#), faccia un rinvio generale «*alla scissione di cui all'art. 2506.1 del codice civile*», l'Amministrazione finanziaria, con la [risposta a interpello n. 225/E/2025](#), aveva inizialmente sostenuto **l'applicabilità del regime di neutralità solo alle beneficiarie neocostituite**. Tale posizione, emersa prima della modifica civilistica definitiva, è stata **ritenuta formalistica e non condivisibile dalla dottrina**, poiché la scissione è storicamente caratterizzata dal principio di neutralità, **indipendentemente dalla sua forma**. L'interpretazione più corretta e supportata dalla successiva evoluzione civilistica (D.Lgs. n. 88/2025) è che **il regime di neutralità fiscale** di cui all'[art. 173, comma 15-ter, TUIR](#), si applichi a tutte **le scissioni mediante scorporo**, incluse quelle a favore di società preesistenti. Pertanto, il **metodo di calcolo del costo fiscale** della partecipazione per la società scissa (ovvero la determinazione basata sulla differenza tra il valore fiscale delle attività e passività scorporate) dovrebbe logicamente **estendersi a tutte le fattispecie di scorporo** riconosciute dal Codice civile, mantenendo la coerenza del **sistema fiscale con la disciplina civilistica**.